

Codice A1813B

D.D. 5 agosto 2020, n. 2080

D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n° 4/2009" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale per la realizzazione di Taglio a scelta colturale in fusta di Larice su superfici di proprietà pubblica in comune di Gravere - località Cré Courbas - Richiedente: Consorzio Forestale Alta Val Susa - Istanza n° 53562/2020/419



ATTO DD 2080/A1813B/2020

DEL 05/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n° 4/2009" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale per la realizzazione di Taglio a scelta colturale in fusta di Larice su superfici di proprietà pubblica in comune di Gravere - località Cré Courbas – Richiedente: Consorzio Forestale Alta Val Susa - Istanza n° 53562/2020/419

Visti:

- l'istanza di autorizzazione numero n° 53562/2020/419, pervenuta in data 06/05/2020, protocollo in ingresso n. 22436/DA1813B presentata dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa (P. IVA 03070280015) con sede in Via Pellousiere, 6 - 10056 Oulx (To) per realizzare interventi selvicolturali su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Gravere, località Cré Courbas , al foglio n° 19, particella n° 89 ed al foglio n° 24, particella n° 1, particella assestamentale n° 2 del Piano Forestale Aziendale in fase di approvazione, per una superficie pari a 9,1765 ha;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dal Dott. For. Alberto Dotta iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino a n° 415A;
- il verbale istruttorio redatto in data 30/07/2020 dai Funzionari incaricati dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, Magnani Dott.sa For. Cristina e Peterlin Dott. For. Gabriele, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che i Funzionari incaricati, in base alle valutazioni istruttorie effettuate, esprimono, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza n° 53562/2020/419, e propongono che l'intervento sia autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 e dall'art. 13 del Regolamento Forestale, secondo quanto previsto dall'art. 6 dello stesso Regolamento, con le successive prescrizioni:

- il ripristino delle vie di esbosco esistenti dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento Forestale.
- il pascolo nelle aree oggetto di intervento è vietato per un periodo di quindici anni. Tale divieto deve essere reso noto mediante affissione di specifici avvisi, e potrà essere rimosso unicamente quando ciò non comprometta la conservazione e rinnovazione del popolamento. Trascorso tale periodo senza che vi sia rinnovazione affermata, si dovrà comunque provvedere con rinfoltimenti artificiali come previsto dall'art. 13 del Regolamento forestale

Ritenuto pertanto di autorizzare in deroga a quanto previsto dall'art. 9 e dall'art. 13 del Regolamento Forestale, secondo quanto previsto dall'art. 6 dello stesso Regolamento la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n° 53562/2020/419 con prescrizioni;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento"
- il D.P.G.R. n° 2/R del 08/02/2010, recante "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)"
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

determina

di autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 e dall'art. 13 del Regolamento Forestale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento D.P.G.R. n° 8/R/2011, in base alle risultanze formulate nel Verbale istruttorio allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa (P. IVA 03070280015) con sede in Via Pellousiere, 6 - 10056 Oulx (To) per realizzare un intervento selvicolturale meglio descritto nella istanza di autorizzazione n° 53562/2020/419 e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, ricadente su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Gravera, località Cré Courbas , al foglio n° 19, particella n° 89 ed al foglio n° 24, particella n° 1, particella assestamentale n° 2 del Piano Forestale Aziendale in fase di approvazione, per una superficie pari a 9,1765 ha, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il verbale di istruttoria concluso in data 30/07/2020 Allegato A facente parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento con le successive prescrizioni:

- il ripristino delle vie di esbosco esistenti dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento Forestale.
- il pascolo nelle aree oggetto di intervento è vietato per un periodo di quindici anni. Tale divieto deve essere reso noto mediante affissione di specifici avvisi, e potrà essere rimosso unicamente quando ciò non comprometta la conservazione e rinnovazione del popolamento. Trascorso tale periodo senza che vi sia rinnovazione affermata, si dovrà comunque provvedere con rinfoltimenti artificiali come previsto dall'art. 13 del Regolamento forestale

Prima dell'inizio dell'intervento dovrà essere comunicato il nominativo della Ditta che effettuerà i lavori di taglio;

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- la compatibilità del pascolo in bosco per la preservazione della rinnovazione (art. 45);

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle Leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/201

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato (omissis)